

CALTAGIRONE S.p.A.

**Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria
degli Azionisti in data 28 Settembre 2004**

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CALTAGIRONE S.p.A." che è retta dal presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

La sede della Società è in Roma.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze e stabilimenti sociali in Italia ed all'Estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 3 – DURATA

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 4 – OGGETTO

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni, azionarie e non, anche di controllo, in imprese edilizie, industriali, commerciali, finanziarie e di leasing; sia in Italia che all'Estero.

Inoltre la Società ha per oggetto le seguenti attività da esercitare sia in Italia che all'Estero:

a) assumere anche in concorso con terzi, iniziative ed attività di interesse pubblico o

- privato aventi principalmente per oggetto l'esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici, marittimi e ferroviari di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'industria della lavorazione di manufatti in cemento ed industrie congeneri;
 - c) assumere appalti e concessioni di lavoro e forniture di materiali e macchinari edilizi ed affini;
 - d) comprare, vendere, amministrare, costruire, trasformare beni immobili sia rustici che urbani anche per conto di terzi o in compartecipazione;
 - e) assumere interessenze in imprese che abbiano attinenza o affinità con l'oggetto sociale;
 - f) acquistare e vendere brevetti che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;
 - g) compiere qualsiasi operazione mobiliare o finanziaria che abbia in qualsiasi modo attinenza o affinità con le attività sociali, compresa quella di dare garanzie e prestare avalli e fidejussioni a favore di terzi in qualsiasi forma.

ART. 5 – CAPITALE

Il capitale sociale è di EURO 109.200.000= (Euro centonovemilioniduecentomila), diviso in numero 109.200.000= azioni da nominali 1 (uno) Euro ciascuna, di cui numero 108.290.000= ordinarie e n. 910.000= di risparmio.

Le azioni di risparmio non danno diritto di voto.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Nel caso di scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie

della Società, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria, all'uopo convocata entro tre mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Messaggero".

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto i quali abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale le certificazioni o le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 2370 c.c. nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le norme relative alle modalità di convocazione ed alla validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto dei Soci e dei loro delegati di partecipare all'Assemblea e constata che questa sia validamente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

ART. 7 – ASSEMBLEA SPECIALE

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

- Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di

responsabilità nei suoi confronti;

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito del 5 %;
- sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- sugli altri oggetti di interesse comune.

Per le norme relative alla designazione del Presidente, alla modalità di convocazione, alla validità di costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea speciale, si fa riferimento alla Normativa Vigente.

Al fine della tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio il Presidente provvede ad informare il rappresentante comune di essi delle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni, scissioni ed altre rilevanti modifiche statutarie.

ART. 8 – AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 7 a 15 membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Il Consiglio sceglie annualmente tra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vice Presidenti.

Tutti e quattro hanno la legale rappresentanza della società disgiuntamente fra di loro.

Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza legale singolarmente e congiuntamente sia ad altri Consiglieri sia ai Direttori della Società.

Procure speciali per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potranno essere conferite dal Presidente o dai Vice Presidenti alle persone indicate dal Consiglio nelle deliberazioni anzidette.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività della Società e sue controllate con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

ART. 9 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al Consiglio sono demandati tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano stati tassativamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione o la scissione di società nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può nominare annualmente un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque

membri fra cui il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e potrà avvalersi dello stesso Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo nei casi di urgenza delibera per il Consiglio ferme le esclusioni previste dall'articolo 2381 Cod. Civ.. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni che per legge siano delegabili determinandone i limiti della delega e gli eventuali compensi.

ART. 10 - CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI

Venendo a mancare uno o più Amministratori durante l'esercizio si sostituiscono ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ.. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione.

ART. 11 – MAGGIORANZA

Per le deliberazioni del Consiglio vale il disposto dell'art. 2388 Cod. Civ. Non è ammesso in Consiglio il voto dato per rappresentanza. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 12 – SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di elenchi presentati dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale. Gli elenchi devono essere depositati presso la Sede Sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente all'elenco devono essere depositate, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente da parte dei candidati medesimi; in alternativa all'attestazione può essere depositata una dichiarazione con la quale i candidati affermino, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Gli elenchi per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale devono essere ripartiti in due sezioni, rispettivamente di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di Sindaco Effettivo e di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di Sindaco Supplente.

Ciascun Socio potrà presentare e votare un solo elenco ed ogni candidato potrà candidarsi in un solo elenco, a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione per la partecipazione all'assemblea.

All'esito della votazione risulteranno eletti:

- alla carica di Presidente il candidato n. 1 della sezione "Sindaci Effettivi" dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- alla carica di Sindaco Effettivo il candidato n. 2 dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato n. 1 dell'elenco che ha ottenuto il secondo miglior risultato, ambedue della sezione "Sindaci Effettivi";
- alla carica di Sindaco Supplente i candidati n. 1 e n. 2 della sezione "Sindaci Supplenti" dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato n. 1 dell'elenco che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

In caso di presentazione di un solo Elenco o nel caso in cui un solo elenco riporti voti, risulteranno eletti tutti i candidati dello stesso.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo

o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO III

BILANCIO ED UTILI

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

ART. 14 - RIPARTIZIONE UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale e dedotto l'1,50% a disposizione del Consiglio, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito come sopra, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 15 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento anticipato l'assemblea nomina un liquidatore, determina i poteri, fissa il compenso ed impartisce direttive per la liquidazione.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non contemplato nell'atto costitutivo e nel presente statuto, il quale si considera parte integrante dell'atto stesso, si fa espresso rinvio alle norme di legge.